

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
93/C 270/01	Decisione del Consiglio, del 27 settembre 1993, relativa alla nomina dei membri del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom	1
	Commissione	
93/C 270/02	ECU	3
93/C 270/03	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche	4
93/C 270/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.362 — Nestlé/Italgel)	5
93/C 270/05	Domanda di rinnovo di un'esenzione da un accordo di costituzione di un'impresa comune (Caso n. IV/30.566 — United International Pictures — cinema)	5
93/C 270/06	Notificazione di un progetto di creazione di un'impresa comune (Caso n. IV/34.825 — Carrefour-Metro)	6
93/C 270/07	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazioni di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92]	6
93/C 270/08	Comunicazione della Commissione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life), relativa alle azioni prioritarie da attuare nel 1994	7

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
93/C 270/09	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 28 settembre al 2 ottobre 1993)	11
<hr/>		
II Atti preparatori		
Commissione		
93/C 270/10	Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente il controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio	12
<hr/>		
III Informazioni		
Commissione		
93/C 270/11	Bando di gara parziale n. 14/93 per la vendita di alcole di origine vinica, indetta dal regolamento (CEE) n. 3777/91	15
<hr/>		
Rettifiche		
93/C 270/12	Rettifica del bando per proposte «Programma di formazione dei responsabili dei programmi di sviluppo comunitari» (GU n. C 245 del 9. 9. 1993)	19

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1993

relativa alla nomina dei membri del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

(93/C 270/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo X dello statuto dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom ⁽¹⁾, modificato dalla decisione 73/45/Euratom ⁽²⁾ e dagli atti di adesione del 1979 e del 1985,vista la decisione del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla nomina dei membri del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom ⁽³⁾,

considerando che il mandato dei membri del comitato è scaduto il 28 marzo 1993;

considerando che occorre procedere alla nomina dei membri del comitato per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 marzo 1995;

considerando le candidature presentate dai governi degli Stati membri;

considerando il parere della Commissione,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom:

Belgio (3 posti)

Sig. Théo VAN RENTERGHEM

Sig. Pierre GOLDSCHMIDT

Sig. Georges CORNET

Danimarca (2 posti) ⁽⁴⁾

Sig. Klaus A. J. SINGER

Germania (6 posti)

Sig. Klaus KOMOROWSKI

Sig. Maximilian METZGER

Sig. Franz BESCHORNER

Sig. Gerhard GLATTES

Sig. H. MOHRHAUER

Sig. Wolfgang SCHOBER

⁽¹⁾ GU n. 27 del 6. 12. 1958, pag. 534/58.⁽²⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 20.⁽³⁾ GU n. C 166 del 26. 6. 1991, pag. 1.⁽⁴⁾ Un posto rimane ancora vacante.

Grecia (3 posti)

Sig. Konstantinos PAPASTERYIOU
Sig. Ioannis ANTONIADIS
Sig. George KOUTZOUKOS

Spagna (5 posti)

Sig. Luis DEL VAL HERNÁNDEZ
Sig. José Luis GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Sig. Javier DE PINEDO CABEZUDO
Sig. Rafael MÁRQUEZ OSORIO
Sig. Germán DOMÍNGUEZ RODRIGUEZ

Francia (6 posti)

Sig. Claude ROLLAND-PIÈGUE
Sig. Jacques BESNAINOU
Sig. Jean-Marie BOUDIER
Sig. Thierry DUJARDIN
Sig. Jean Paul LEHMANN
Sig. Philippe DE L'ÉPINE

Irlanda (1 posto)

Sig. Martin BRENNAN

Italia (6 posti)

Sig. Giuseppe ROLANDI
Sig. Paolo VENDITTI
Sig. Ivo ROSA
Sig. Gian Carlo BOLOGNINI
Sig. Alessandro PELLEI
Sig. Francesco BIAGIOLI

Paesi Bassi (3 posti)

Sig. H. M. van MARLE
Sig. C. J. JOSEPH
Sig. T. M. P. SCHOUSTR

Portogallo (3 posti)

Sig. Rui Manuel CAMPOS DA MOTA
GUEDES
Sig. Hélio José M. XAVIER VIEIRA
Sig. António GONCALVES RAMALHO

Regno Unito (6 posti)

Sig. P. H. AGRELL
Sig. P. DANIEL
Sig. J. A. B. GRESLEY
Sig. D. A. SCOBIE
Sig.ra D. K. SEED
Sig. P. WILMER

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1993

Per il Consiglio
Il Presidente
R. URBAIN

COMMISSIONE

ECU (*)

5 ottobre 1993

(93/C 270/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	41,3185	Dollaro USA	1,17599
Corona danese	7,73979	Dollaro canadese	1,57524
Marco tedesco	1,90805	Yen giapponese	124,008
Dracma greca	276,135	Franco svizzero	1,66697
Peseta spagnola	154,655	Corona norvegese	8,34484
Franco francese	6,66376	Corona svedese	9,49249
Sterlina irlandese	0,814174	Marco finlandese	6,83016
Lira italiana	1871,09	Scellino austriaco	13,4251
Fiorino olandese	2,14325	Corona islandese	81,4610
Scudo portoghese	197,332	Dollaro australiano	1,81620
Sterlina inglese	0,774443	Dollaro neozelandese	2,14011

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(93/C 270/03)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (2)
93-0231-I	Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1984 concernente la disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagnopiombo e altri mezzi	22. 11. 1993
93-0232-NL	Decreto di delega «Esoneri dall'ordinanza sulla resa»	Chiusa
93-0235-NL	— Applicazione dell'articolo 14 della legge sulla taratura, relativo al controllo su base statistica di contatori di chilowattore e misure di lunghezza (decreto controllo su base statistica legge sulla taratura) — Modifica del regolamento di taratura per contatori di chilowattore — Modifica del regolamento di taratura per misure di lunghezza	3. 12. 1993
93-0236-UK	Regolamenti (di sicurezza) sui finti succhiotti	22. 11. 1993
93-0237-UK	Trasporto di merci pericolose a mezzo ferrovia, norma 199-	26. 11. 1993
93-0238-D	Direttive per il controllo qualità dei minerali nelle costruzioni stradali, edizione 1993 — RG	6. 12. 1993
93-0239-NL	Proposta di regolamento d'esenzione per preparati a base di vitamine	9. 12. 1993
93-0240-F	Decreto relativo alle specifiche del GPL	24. 11. 1993
93-0241-UK	Norma 199- relativa alla marina mercantile (operazioni di immersione subacquea)	1. 12. 1993
93-0242-D	Quinto decreto di emendamento della normativa sulla sicurezza navale	9. 12. 1993
93-0243-D	Decreto di emendamento della normativa sui generi di prima necessità	10. 12. 1993
93-0244-UK	MPT 1379 luglio 1993 procedure di accesso ai canali per gli apparecchi radio digitali operanti entro le bande radiomobili terrestri	29. 11. 1993
93-0245-UK	Classificazione, confezione e etichettatura delle merci pericolose per il trasporto su strada e ferrovia — Norme e metodi e liste autorizzate	7. 12. 1993
93-0246-D	Norma antinfortunistica «utensili da rettifica e spazzole» (VGB 49) con istruzioni di esercizio	9. 12. 1993
93-0247-D	Supplemento n. 2 alla farmacopea tedesca, 10a edizione (DAB 10, secondo supplemento)	(3)

(*) Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

(*) Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

(*) L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».

(*) Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.362 — Nestlé/Italgel)**

(93/C 270/04)

Il 15 settembre 1993 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Domanda di rinnovo di un'esenzione da un accordo di costituzione di un'impresa comune**(Caso n. IV/30.566 — United International Pictures — cinema)**

(93/C 270/05)

1. Il 22 giugno 1993, la Commissione ha ricevuto una domanda presentata conformemente all'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio ⁽¹⁾, per il rinnovo dell'esenzione risultante dalla decisione del 12 luglio 1989 ⁽²⁾. Gli effetti di tale esenzione scadevano il 26 luglio 1993. I beneficiari, Paramount, MCA e MGM, avevano costituito nel 1981 la United International Pictures BV, impresa comune incaricata di distribuire le pellicole cinematografiche prodotte dalle tre società fondatrici. Tenuto conto della situazione in cui si trovava allora l'industria cinematografica, la Commissione aveva deciso di esentare l'impresa comune dal divieto risultante dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE.

2. La Commissione invita i terzi interessati a trasmetterle le loro eventuali osservazioni su questa domanda di nuova esenzione.

Dette osservazioni dovranno pervenire alla Commissione nei dieci giorni lavorativi che seguono la data della presente pubblicazione. Esse possono essere inviate per fax o per posta, col riferimento IV/30.566 — UIP cinema, all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della concorrenza
Direzione B
Ufficio 3/68
150 Avenue de Cortenberg
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 27 22.

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 25.

Notificazione di un progetto di creazione di un'impresa comune

(Caso n. IV/34.825 — Carrefour-Metro)

(93/C 270/06)

1. In data 11 agosto 1993 è stato notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio ⁽¹⁾, un progetto di creazione di un'impresa comune in base al quale Carrefour SA e Metro Holding AG riunirebbero le loro attività nel settore della distribuzione attraverso ipermercati di prodotti di largo consumo in Italia in un'impresa comune denominata Carrefour Italia Commerciale SPA (CIC), ed in materia di acquisto di beni alimentari e non alimentari in vendita in Italia.

2. Le principali attività delle imprese interessate sono le seguenti:

— Carrefour SA: vendita attraverso ipermercati e supermercati di beni e servizi di largo consumo, alimentari e non alimentari;

— Metro Holding AG: vendita attraverso «cash and carry», grandi magazzini, ipermercati e supermercati di beni di largo consumo alimentari e non alimentari.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che l'impresa comune notificata possa rientrare nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 17.

4. La Commissione invita i terzi interessati a comunicare le loro eventuali osservazioni sull'operazione in progetto.

Le osservazioni dovranno pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Esse possono essere inviate via fax [(32-2) 296 27 22] o per posta, indicando il riferimento IV/34.825 — Carrefour-Metro, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B
Ufficio 3/68
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazioni di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92]

(93/C 270/07)

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 ⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 ⁽²⁾, la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo del massimale
40.0130	13	Pakistan	2 018 000 pezzi
40.0150	15	Pakistan	227 000 pezzi
40.0490	49	India	24 t
40.0670	67	Malaysia	85 t
40.0870	87	Indonesia	37 t
40.1110	111	India	4 t
40.1120	112	Indonesia	33 t

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Comunicazione della Commissione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life), relativa alle azioni prioritarie da attuare nel 1994

(93/C 270/08)

I. La missione di Life, strumento finanziario comunitario per l'ambiente

Le nozioni di responsabilità ambientale e di sviluppo sostenibile permangono alquanto astratte per la grande maggioranza degli attori economici, siano essi amministratori, imprenditori o consumatori.

Al fine di tradurre tali nozioni nella pratica quotidiana, la missione di Life consiste principalmente nel:

- definire e promuovere modelli di produzione e di comportamento in linea con i principi dello sviluppo sostenibile;
- dimostrare in concreto la fattibilità tecnica e l'efficacia economica delle azioni e dei modelli prescelti;
- sostenere iniziative di dimostrazione e specifici progetti pilota, come pure l'informazione, l'educazione e la formazione a carattere orizzontale, allo scopo di orientare gli agenti economici attraverso l'attuazione di esempi concreti;
- rafforzare le strutture amministrative.

II. Interventi prioritari per il 1994

A. INTERVENTI NELLA COMUNITÀ

1. Promozione dello sviluppo sostenibile e della qualità dell'ambiente

Iniziative miranti:

1. A mettere a punto e sviluppare nuove tecniche e metodi di misurazione e di sorveglianza della qualità dell'ambiente.

Interventi prioritari 1994:

nessuno.

2. A mettere a punto e sviluppare nuove tecnologie pulite, ossia poco o per nulla inquinanti e tali da consumare meno risorse naturali.

Interventi prioritari 1994:

Iniziative di dimostrazione miranti ad introdurre tecnologie pulite in cinque settori: tratta-

mento delle superfici, concerie, industria della grafica e della plastica, trasformazione di metalli, industria agroalimentare.

3. A mettere a punto e sviluppare tecniche di raccolta, stoccaggio, riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti, e segnatamente di quelli tossici e pericolosi nonché delle acque reflue.

Interventi prioritari 1994:

Iniziative di dimostrazione miranti ad attuare la strategia della Comunità in materia di rifiuti.

4. Mettere a punto e sviluppare tecniche d'individuazione e ripristino dei siti contaminati da rifiuti pericolosi e/o sostanze pericolose.

Interventi prioritari 1994:

nessuno.

5. A mettere a punto e sviluppare modelli miranti ad integrare l'ambiente nella gestione del territorio nonché nelle attività socioeconomiche.

Interventi prioritari 1994:

- a) Messa a punto e sviluppo di modelli miranti ad integrare l'ambiente nella strutturazione e nella gestione dell'ambiente rurale, tenendo conto della tutela della natura e dei paesaggi e dell'integrazione dell'agricoltura e dell'ambiente.

- b) L'attività socioeconomica su cui verte la decisione è il turismo.

Si sosterranno iniziative di dimostrazione riguardanti la promozione del turismo durevole nonché l'attuazione di nuove concezioni particolarmente attente al rispetto dell'ambiente naturale.

6. A ridurre gli scarichi negli ambienti acquatici di sostanze inquinanti, persistenti, tossiche e potenzialmente in grado di dar luogo a fenomeni di bioaccumulazione nonché di sostanze nutritive.

Interventi prioritari 1994:

nessuno.

7. A migliorare la qualità della vita in ambiente urbano, nei quartieri tanto centrali quanto periferici.

Interventi prioritari 1994:

Messa a punto e sviluppo di modelli di gestione integrata mirante a migliorare la qualità dell'ambiente urbano ed in particolare:

- lo sviluppo di comportamenti miranti a ridurre la pressione della circolazione nello spazio pubblico urbano,
- i progetti che favoriscono un impiego misto dello spazio.

2. Tutela degli habitat e della natura

Iniziative miranti:

1. In applicazione della direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, alla salvaguardia ed al ripristino di biotopi che accolgono specie in pericolo o di habitat gravemente minacciati che rivestono un'importanza particolare per la Comunità, oppure all'attuazione delle misure di conservazione o di ristabilimento di specie in pericolo.

Interventi prioritari 1994:

- a) Misure di conservazione, da attuare nell'ambito di un programma stabilito o riconosciuto dalle autorità competenti e relativo a zone a protezione speciale o riconosciute dagli Stati membri per essere classificate come tali. Tali zone devono offrire rifugio a specie prioritarie o devono rappresentare siti di importanza dominante caratterizzati da consistente e diversificata avifauna o siti riconosciuti: zona umida di importanza internazionale.
 - b) Programmi stabiliti o riconosciuti dalle autorità competenti, relativi all'incremento delle popolazioni delle specie prioritarie.
2. Alla salvaguardia o al ripristino dei tipi di habitat naturale d'interesse comunitario e delle specie animali e vegetali d'interesse comunitario che figurano rispettivamente agli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Interventi prioritari 1994:

- a) Inventarizzazione e compilazione di dati a livello comunitario o nazionale, per grandi ecosistemi o grandi ordini tassonomici, purché si tratti di azioni preparatorie sotto la responsabilità o con il sostegno delle autorità

competenti e compatibili con la banca dati Corine/biotopi, — qualora le risorse nazionali non permettano di eliminare le lacune nelle conoscenze scientifiche nei termini sanciti dalla direttiva.

- b) Interventi urgenti ad impatto immediato che si iscrivono in una strategia stabilita o riconosciuta dalle autorità competenti miranti ad arrestare il declino di tipi di habitat naturali prioritari o di specie prioritarie,
 - sia attraverso interventi relativi a siti d'importanza strategica per tali habitat naturali o tali specie e suscettibili di venire proposti dagli Stati membri in vista di una loro designazione come zone speciali di conservazione,
 - sia attraverso programmi miranti alla rigenerazione o al ristabilimento di tali habitat o specie.
- c) Azioni o iniziative comuni, di due o più Stati membri o organismi da essi incaricati, miranti alla conservazione o alla gestione di grandi ecosistemi o di raggruppamenti di categorie di habitat naturali.

3. A proteggere il suolo minacciato o degradato da incendi, processi di desertificazione, erosione costiera o scomparsa del cordone di dune.

Interventi prioritari 1994:

nessuno.

4. A promuovere la salvaguardia della natura marina.

Interventi prioritari 1994:

nessuno.

5. A proteggere e a salvaguardare le zone di acque dolci sotterranee e di superficie.

Interventi prioritari 1994:

Iniziative di dimostrazione riguardanti la gestione integrata di bacini idrografici, in particolare per quanto concerne quelli prossimi alle frontiere, nonché ricorso a tecniche innovative nel campo del risparmio d'acque e del reimpiego delle acque reflue.

3. Strutture amministrative e servizi per l'ambiente

Iniziative miranti:

1. A stimolare una maggiore cooperazione con le amministrazioni degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la gestione di problemi ambientali transfrontalieri e globali.

Interventi prioritari 1994:

Azioni di cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri.

2. Ad attrezzare, ammodernare e sviluppare reti di sorveglianza nell'ottica di un rafforzamento della normativa ambientale.

Interventi prioritari 1994:

Iniziative miranti a ammodernare e sviluppare reti di sorveglianza.

4. Istruzione, formazione ed informazione

Iniziative miranti:

1. A favorire la formazione ambientale nei vari ambienti amministrativi e professionali.

Interventi prioritari 1994:

nessuno.

2. A promuovere l'educazione ambientale, segnatamente agevolando l'accesso all'informazione, agli scambi di esperienze, alla formazione ed alla ricerca pedagogica.

Interventi prioritari 1994:

nessuno.

3. A favorire una migliore comprensione dei problemi con una conseguente incentivazione di modelli comportamentali coerenti con gli obiettivi ambientali.

Interventi prioritari 1994:

nessuno.

4. A garantire la divulgazione delle conoscenze in materia di corretta gestione dell'ambiente.

Interventi prioritari 1994:

Scambi di esperienze e di comportamenti appropriati nel campo della gestione ecologica, dell'audit ambientale e della consultazione del pubblico in materia ambientale.

B. INTERVENTI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNITARIO

Iniziative miranti:

1. A favorire la creazione delle strutture amministrative necessarie nel settore dell'ambiente.

Interventi prioritari 1994:

nessuno.

2. A garantire l'assistenza tecnica necessaria per predisporre politiche e programmi d'azione in campo ambientale.

Interventi prioritari 1994:

Assistenza tecnica necessaria all'approntamento di politiche e di programmi d'azione in campo ambientale, compresa la protezione della natura.

3. A favorire il trasferimento di tecnologie appropriate favorevoli all'ambiente, ed a promuovere lo sviluppo sostenibile.

Interventi prioritari 1994:

nessuno.

4. A fornire un'assistenza a paesi terzi che debbono affrontare situazioni d'emergenza ecologica.

Interventi prioritari 1994:

nessuno.

III. Disposizioni per la presentazione a Life delle domande di sostegno finanziario

- A. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1973/92 che istituisce Life, le proposte di azioni destinate a essere finanziate dalla Comunità sono trasmesse alla Commissione degli Stati membri interessati, tranne nel caso di inviti a dichiarare interesse o bandi, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per l'esercizio 1994, la Commissione non ritiene opportuno pubblicare inviti a dichiarare un interesse o bandi. Di conseguenza la data ultima per il ricevimento da parte della Commissione di qualsiasi domanda che sarà trasmessa dagli Stati membri è fissata al 31 marzo 1994.

- B. Ogni proposta deve essere indirizzata dai richiedenti all'autorità nazionale competente dello Stato membro di cui trattasi, in 6 copie, nei termini che saranno fissati da ciascuno Stato membro. La lista degli indirizzi figura in allegato. La predetta autorità è responsabile della trasmissione delle proposte ritenute ammissibili a Life, ciascuna delle quali dovrà essere trasmessa alla Commissione in 3 copie.

ALLEGATO

Autorità nazionali competenti per Life

Stato membro	Azioni prioritarie	
	Qualsiasi azione salvo azioni 2.1 e 2.2	Protezione della natura azioni 2.1 e 2.2
Belgique/België (B)	Ministère de la santé publique et de l'environnement Direction de l'environnement (Life) Quartier Vésale 2/3 Cité administrative de l'État B-1010 Bruxelles Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu Directie Leefmilieu (Life) Vesaliusgebouw 2/3 Rijksadministratie Centrum B-1010 Brussel	
Deutschland (D)	Landesumweltministerien (vedi lista specifica)	
Danmark (DK)	Miljøstyrelsen (Life) Strandgade 29 DK-1401 København K	Skov- og Naturstyrelsen (Life) Haraldgade 53 DK-2100 København
España (E)	Secretaría de Estado para las Políticas de Agua y Medio Ambiente (Life) Ministerio de Obras Públicas y Transportes Paseo de la Castellana, 67 E-28046 Madrid	ICONA Subdirección General de Espacios Naturales (Life) Gran Vía de San Francisco, 35 E-28005 Madrid
France (F)	Ministère de l'environnement (Life) 14, boulevard du Général-Leclerc F-92524 Neuilly-sur-Seine Cedex	
Ellas (GR)	Ipurgio Perivallontos, Horotaxias kai Dimission Ergon Patission, 147 GR-112 51 Athens	
Ireland (IRL)	Environmental Control Section (Life) Department of the Environment Custom House IRL-Dublin 1	National Parks and Wildlife Service (Life) Office of Public Works 51, St Stephen's Green IRL-Dublin 2
Italia (IT)	Ministero dell'Ambiente — Gabinetto del Ministro (Life) Piazza Venezia, 11 I-00187 Roma	
Luxembourg (L)	Ministère de l'environnement (Life) 18, Montée de la Pétrusse L-2918 Luxembourg	
Nederland (NL)	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Directie Bestuurszaken Afdeling Milieutechnologie (Life) Rijnstraat 8 — Postbus 30945 NL-2500 GX Den Haag	Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna Hoofdsector Natuur (Life) Postbus 20401 NL-2500 EK Den Haag
Portugal (P)	Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais (Life) Direcção Geral da Qualidade do Ambiente Avenida Almirante Gago Coutinho, 30 P-1000 Lisboa	Direcção do Serviço de Conservação da Natureza (Life) Rua Filipe Folque, 46-1 P-1000 Lisboa
United Kingdom (UK)	EPC Division (Life) Department of Environment Romney House 43 Marsham Street UK-London SW1P 3PY	

LANDESUMWELTMINISTERIEN

Ministerium für Umwelt Baden-Württemberg (Life)
Kernerplatz 9
D-70182 Stuttgart

Bayrisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Life)
Rosenkavalierplatz 2
D-81925 München

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz (Life)
Lindenstraße 20—25
D-10958 Berlin

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg (Life)
Albert-Einstein-Straße 42—46
D-14473 Potsdam

Der Senator für Umweltschutz und Stadtentwicklung (Life)
Hanseatenhof 5
D-28195 Bremen

Umweltbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg (Life)
Steindam 22
D-20099 Hamburg

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten (Life)
Mainzer Straße 80
D-65189 Wiesbaden

Umweltministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Life)
Schloßstraße 6—8
D-19053 Schwerin

Niedersächsisches Umweltministerium (Life)
Archivstraße 2
D-30169 Hannover

Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Life)
Schwannstraße 3
D-40190 Düsseldorf

Thüringer Ministerium für Umwelt und Landesplanung (Life)
Richard-Breslau-Straße 11a
D-99094 Erfurt

Ministerium für Umwelt des Landes Rheinland-Pfalz (Life)
Kaiser-Friedrich-Straße 7
D-55116 Mainz

Ministerium für Umwelt des Saarlandes (Life)
Hardenbergstraße 8
D-66119 Saarbrücken

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung (Life)
Ostra-Allee 23
D-01067 Dresden

Ministerium für Umwelt und Naturschutz des Landes Sachsen-Anhalt (Life)
Pfälzer Straße
D-39106 Magdeburg

Ministerium für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein (Life)
Grenzstraße 1—5
D-24149 Kiel

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 28 settembre al 2 ottobre 1993)

(93/C 270/09)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3755	S 189 del 28. 9. 1993	Marocco	MA-Rabat: Materiale per informatica e per insegnamento	19. 11. 1993
3744	S 189 del 28. 9. 1993	Barbados	BD-St. Michael: Forniture varie	10. 11. 1993
3661	S 189 del 28. 9. 1993	Fiji	FJ-Suva: Preselezione di società	10. 11. 1993
3717	S 191 del 30. 9. 1993	Mauritania	MR-Nouakchott: Materiale e veicoli diversi	21. 12. 1993
3754	S 193 del 2. 10. 1993	Botswana	BW-Gaborone: Preselezione di società	27. 10. 1993
3734	S 193 del 2. 10. 1993	Capo Verde	CV-Praia: Approvvigionamento idrico e opere fognarie	6. 1. 1994

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente il controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio

(93/C 270/10)

COM(93) 422 def. — SYN 425

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 9 settembre 1993)

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Considerando (nuovo)

considerando che è necessario, sia per ragioni di normallizzazione internazionale che di sicurezza durante le operazioni di caricamento delle petroliere, definire a livello dell'Organizzazione marittima internazionale alcune norme per i sistemi di controllo e di recupero dei vapori applicabili agli impianti di caricamento e alle navi.

Articolo 3, paragrafo 1, quarto comma

Gli Stati membri possono prescrivere misure più rigorose in determinate aree geografiche qualora siano necessarie per proteggere la salute umana o l'ambiente in considerazione di particolari condizioni locali o regionali. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione su ciascuna di queste misure speciali che essi intendono adottare nonché sui motivi che le giustificano.

Gli Stati membri possono mantenere o prescrivere misure più rigorose sul piano nazionale o in determinate aree del loro territorio per proteggere la salute umana o l'ambiente. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione su ciascuna di queste misure esistenti o su ciascuna misura speciale che essi intendono adottare nonché sui motivi che le giustificano.

Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma

Gli Stati membri possono prescrivere misure più rigorose in determinate aree geografiche qualora siano necessarie per proteggere la salute umana o l'ambiente, in considerazione di particolari condizioni locali o regionali. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione su ciascuna di queste misure speciali che essi intendono adottare nonché sui motivi che le giustificano.

Gli Stati membri possono mantenere o prescrivere misure più rigorose sul piano nazionale o in determinate aree del loro territorio qualora siano necessarie per proteggere la salute umana o l'ambiente. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione su ciascuna di queste misure esistenti o su ciascuna misura speciale che essi intendono adottare nonché sui motivi che le giustificano.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 4, paragrafo 1, quarto comma

Tutti i terminali dovranno essere dotati di almeno un braccio di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo che devono essere elaborate conformemente alla procedura di cui all'articolo 8.

Tutti i terminali dovranno essere dotati di almeno un braccio di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo definite nell'allegato IV.

Articolo 4, paragrafo 4

4. Nove anni dopo il termine indicato nell'articolo 11 tutti i bracci di caricamento presenti in tutti i terminali dovranno essere attrezzati in modo da soddisfare le specifiche per le attrezzature per il caricamento dal fondo che devono essere elaborate conformemente alla procedura di cui all'articolo 8.

4. Nove anni dopo il termine indicato nell'articolo 11 tutti i bracci di caricamento presenti in tutti i terminali dovranno essere attrezzati in modo da soddisfare le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo definite nell'allegato IV.

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino

— per le stazioni di servizio preesistenti — indipendentemente dal loro volume — situate in aree abitative o di lavoro permanenti, entro zone in cui vigono limiti di velocità urbana;

— per le stazioni di servizio preesistenti — indipendentemente dal loro volume — situate in aree abitative o di lavoro permanenti;

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per le stazioni di servizio con un volume compreso fra i 100 e i 500 m³ annui, gli Stati membri possono accordare una deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1 quando la stazione di servizio è situata in un'area geografica o in un luogo in cui le emissioni di vapore non creano problemi ambientali o sanitari.

Articolo 6, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle stazioni di servizio con un volume annuo inferiore ai 100 m³.

Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. In tale occasione gli Stati membri devono fornire alla Commissione informazioni dettagliate sulle aree geografiche nelle quali sono previste delle misure nazionali nonché sulla natura e il calendario per l'attuazione di tali misure.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Allegato I, punto 1

1. Le pareti esterne e i tetti delle cisterne di superficie devono essere rivestiti di colore chiaro con una riflessione totale del calore irradiante pari o superiore al 70 %.

1. Le pareti esterne e i tetti delle cisterne di superficie devono essere rivestiti di colore chiaro con una riflessione totale del calore irradiante pari o superiore al 70 %. Tali operazioni possono essere programmate per essere effettuate nel contesto dei cicli abituali di manutenzione delle cisterne entro un termine supplementare di 3 anni.

Allegato IV (nuovo)

Specifiche per il carimento dal fondo e la raccolta dei vapori delle autocisterne

(Tale allegato deve normalizzare gli standard dei giunti di collegamento conformemente alla norma API 4 pollici; American Petroleum Institute (API) recommended practice 100 4, settima edizione, novembre 1988)

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

**Bando di gara parziale n. 14/93 per la vendita di alcole di origine vinica, indetta
dal regolamento (CEE) n. 3777/91**

(93/C 270/11)

Con il regolamento (CEE) n. 3777/91, del 18 dicembre 1991 ⁽¹⁾, la Commissione ha indetto una vendita, tramite gara permanente, di alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio ⁽²⁾ e detenuti dagli organismi d'intervento.

I concorrenti devono conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, e a quelle del regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione ⁽⁴⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione e in particolare quelle riportate in appresso.

Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 377/93 è indetta la gara parziale n. 14/93 per 230 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la loro rispettiva capacità sono indicati al capitolo X.

I. Offerte

1. Le offerte devono riguardare un quantitativo d'alcole conservato in uno Stato membro e contenuto nelle cisterne elencate al capitolo X. Tale quantitativo deve essere suddiviso nell'offerta per numero di cisterna. Esso deve essere compreso, per ciascuna offerta, tra 100 e 5 000 ettolitri di alcole a 100 % vol quando l'utilizzazione industriale finale può essere assimilata ad una utilizzazione nel settore dei carburanti. Nell'offerta il concorrente può specificare che la sua offerta va ritenuta valida soltanto se l'aggiudicazione riguarda tutto il quantitativo indicato nell'offerta o una parte di esso, predeterminata dal concorrente stesso.

I concorrenti possono presentare soltanto un'offerta per tipo di alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara parziale.

2. Le offerte devono essere depositate presso gli organismi d'intervento interessati, detentori dell'alcole oggetto dell'offerta, nelle seguenti sedi:

— SAV agente per conto dell'Onivins, zona industriale, Avenue de la Ballastière BP 231, F-33505 Libourne Cedex, tel. 57 51 03 03, telex 572025, telefax 57250725

— Senpa, Beneficiencia 8, E-28004 Madrid, tel. 347 65 00, telex 23427 Senpa, telefax 5219832

— Aima, via Palestro 81, I-00185 Roma, tel. 47 49 91, telex 620331, 620252, 613003, telefax 4453940, 4953940,

oppure essere inviate ai suddetti indirizzi, per raccomandata.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara parziale n. 14/93 CE-alcole», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento interessato.

4. *Le offerte devono pervenire agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12,00 del 21 ottobre 1993 (ora di Bruxelles).*

5. In ogni offerta deve essere indicato il nome e l'indirizzo del concorrente, oltre ai seguenti dati:

a) il numero della cisterna o delle cisterne a cui l'offerta si riferisce;

b) il volume d'alcole oggetto dell'offerta, suddiviso per cisterna;

c) il prezzo offerto per la partita, espresso in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol;

d) l'utilizzazione precisa prevista.

6. Ogni offerta deve essere corredata della prova della costituzione presso l'organismo d'intervento interessato detentore dell'alcole:

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 45.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

- SAV agente per conto dell'Onivins, zona industriale, Avenue de la Ballastière BP 231, F-33505 Libourne Cedex, tel. 57 51 03 03, telex 572025, telefax 57250725
- Senpa, Beneficiencia 8, E-28004 Madrid, tel. 347 65 00, telex 23427 Senpa, telefax 5219832
- Aima, via Palestro 81, I-00185 Roma, tel. 47 49 91, telex 620331, 620252, 613003, telefax: 4453940, 4953940

di una cauzione di 3 ecu per ettolitro d'alcole a 100 % vol o del controvalore in franchi francesi, in pesetas spagnole o in lire italiane.

7. Ogni offerta deve essere corredata della dichiarazione del concorrente di rinunciare a qualsiasi reclamo relativo alla qualità e alle caratteristiche dell'alcole.
8. Ogni offerta deve essere corredata della dichiarazione del concorrente di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 377/93.
9. I fatti generatori dei tassi di conversione agricoli da applicare per la conversione in moneta nazionale delle operazioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 377/93 (pagamenti e cauzioni) sono indicati nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2192/93 ⁽¹⁾.

II. Campioni ed esame dell'alcole

1. Gli interessati possono chiedere alla SAV, alla Senpa o all'Aima campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante di detti organismi d'intervento, contro pagamento di una somma di 2 ecu al litro o del controvalore in franchi francesi, in pesetas spagnole o in lire italiane, in base al tasso di conversione di cui al regolamento (CEE) n. 2192/93.

Il volume del campione, per interessato e per cisterna, non può superare i 5 litri.

2. La SAV, l'Aima o la Senpa forniscono tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

III. Destinazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita deve essere destinato all'utilizzazione nella Comunità per la realizzazione di progetti di dimensioni limitate, intesi a garantire, tra l'altro, le nuove utilizzazioni industriali di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 377/93.

Le procedure di controllo della destinazione e dell'utilizzazione sono quelle di cui all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 377/93.

IV. Aggiudicazione

La Commissione stabilisce l'elenco delle offerte accolte, prendendo successivamente in considerazione le offerte in ordine decrescente, partendo dalle più elevate, fino a concorrenza del quantitativo di alcole indicato nel bando di gara parziale.

Nel caso in cui possano essere accolte varie offerte relative in tutto o in parte alle stesse cisterne o in caso di parità fra gli importi offerti, l'alcole è aggiudicato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 377/93.

L'organismo d'intervento interessato informa immediatamente per iscritto, con ricevuta di ritorno, ogni concorrente del seguito riservato alla sua offerta.

V. Dichiarazione d'attribuzione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta entro due settimane dalla data di ricevimento della notifica o, qualora si applichi la procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 377/93 entro due settimane dalla dichiarazione di attribuzione e nel contempo fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30 ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol o del controvalore in franchi francesi, in pesetas spagnole o in lire italiane, applicando il tasso di conversione indicato al capitolo I, punto 9.

VI. Presa in consegna — Ritiro

Il ritiro materiale di tutto l'alcole deve essere portato a termine nei tre mesi successivi alla data di ricevimento della notifica.

Il ritiro dell'alcole si effettua dietro presentazione di un buono di ritiro, rilasciato dall'organismo d'intervento, previo pagamento del quantitativo che viene ritirato.

VII. Pagamento

L'aggiudicatario versa agli organismi d'intervento interessati il prezzo dell'alcole entro il giorno precedente la presa in consegna.

VIII. Cauzioni

La costituzione delle cauzioni e il loro svincolo sono soggetti alle disposizioni comunitarie vigenti in materia, in particolare quelle di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 377/93.

IX. Termine per l'utilizzazione dell'alcole

L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve avvenire entro un termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro.

⁽¹⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

X. UBICAZIONE DELLE SCORTE DI ALCOLE DA PORRE IN VENDITA PER LA GARA
PARZIALE N. 14/93

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole	Contenuto in alcole (% vol)
1. FRANCIA	Deulep	506	7 770	35	Neutro	+ 92 °
		502	6 720	35	Neutro	+ 92 °
		608	4 850	35	Neutro	+ 92 °
		72	20 500	35	Greggio	+ 92 °
	Provence Mazout	D 2	4 000	35	Neutro	+ 92 °
	Verniers	711	36 660	35	Neutro	+ 92 °
		115	9 000	35	Greggio	+ 92 °
		116	6 700	35	Greggio	+ 92 °
	SAT	21	445	35	Greggio	+ 92 °
		22	445	35	Greggio	+ 92 °
		26	730	35	Greggio	+ 92 °
27		740	35	Greggio	+ 92 °	
28		725	35	Greggio	+ 92 °	
29		715	35	Greggio	+ 92 °	
Totale alcole neutro			60 000			
Totale alcole greggio			40 000			
2. SPAGNA	Villarrobledo	7	30 000	39	Neutro	
	Totale		30 000			
3. ITALIA	Ge.Dis (Sicilia)		2 500	39	Neutro	
	Ca.Vi.Ro (Emilia-Romagna)		2 400	35 + 36	Neutro	
	De Luca (Puglia)		3 000	35	Neutro	
	Neri (Emilia-Romagna)		4 000	35 + 36	Neutro	
	Tampieri (Emilia-Romagna)		2 400	35	Neutro	
	Saig (Abruzzo)		900	39	Neutro	
	D'Auria (Abruzzo)		2 600	35	Neutro	
	Sapis (Campania)		3 000	39	Neutro	
	Dist. del Salento (Puglia)		800	35	Neutro	
	Dist. del Sud (Puglia)		1 300	35	Neutro	
	Vinum (Sicilia)		3 700	35 + 36	Neutro	
	Mazzari (Emilia-Romagna)		1 600	35	Neutro	
	Sasriv (Campania)		2 400	39	Neutro	
G. di Lorenzo (Umbria)		3 500	39	Neutro		
Palma (Campania)		2 900	35 + 36	Neutro		

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole	Contenuto in alcole (% vol)
	Bonollo (Emilia-Romagna)		2 700	39	Neutro	
	Cipriani (Trentino)		3 000	35	Neutro	
	Rodi (Puglia)		2 600	35	Neutro	
	D.C.A. (Marche)		1 800	36	Neutro	
	Trani (Puglia)		2 900	39	Neutro	
	Ge.Dis. (Sicilia)		3 300	39	Greggio	
	Ge.Dis. (Sicilia)		1 500	35	Greggio	
	Dicovisa (Sardegna)		5 900	35	Greggio	
	De Luca (Puglia)		3 100	35	Greggio	
	Neri (Emilia-Romagna)		14 800	39	Greggio	
	Tampieri (Emilia-Romagna)		1 000	39	Greggio	
	Villapana (Emilia-Romagna)		1 200	35 + 36	Greggio	
	D'Auria (Abruzzo)		1 700	39	Greggio	
	Sapis (Campania)		2 000	39	Greggio	
	Dist. del Salento (Puglia)		1 200	35	Greggio	
	Dist. del Sud (Puglia)		1 600	35	Greggio	
	Vinum (Sicilia)		5 300	35 + 36	Greggio	
	Kronion (Sicilia)		3 800	39	Greggio	
	Balice (Puglia)		3 600	35 + 36	Greggio	
	Totale alcole neutro		50 000			
	Totale alcole greggio		50 000			
	Totale generale		230 000			

RETTIFICHE

Rettifica del bando per proposte «Programma di formazione dei responsabili dei programmi di sviluppo comunitari»

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 245 del 9 settembre 1993)

(93/C 270/12)

Pagina 28, punto 4 «Data limite per il deposito delle candidature»:

anziché: «15. 10. 1993»,

leggi: «29. 10. 1993».
